

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONESICILIA

*Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative*

OGGETTO: Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 11 - Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili - Richiamo direttive ed ulteriori chiarimenti.

Prot. n. 37367

Palermo li 03/10/2017

A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili

Ai Lavoratori impegnati in attività socialmente utili

Alla Sede Regionale dell'INPS - Sicilia

Alla Sede dell'ANCI – Sicilia

Ai Servizi del Dipartimento Regionale Lavoro

-Servizio I “Coordinamento Attività LSU”

-Servizio VII “Coordinamento Ispettorati Territoriali del Lavoro”

-Servizio VIII “Coordinamento Centri per l'Impiego”

e, per conoscenza,

Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana

Alla Presidenza della Regione-Ufficio di Gabinetto

Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro

LORO SEDI

Sulla G.U.R.S., parte prima, n. 20 del 12 maggio 2017, è stata pubblicata la legge regionale 9 maggio 2017, n.8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017-Legge di stabilità regionale”, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Come è noto, l'articolo 11 comma 5 della richiamata normativa, riconosce a tutti i datori di

lavoro un contributo pari all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge 28 maggio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili, finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile. Tutto ciò per colmare quel vuoto legislativo determinato dall'articolo 30 comma 6 della L.R. 5/2014 che, abrogando le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21, ha privato gli enti utilizzatori del personale ASU di quella indispensabile "dote finanziaria" per la loro contrattualizzazione, a fronte di un preciso piano di stabilizzazione occupazionale finalizzato all'azzeramento della platea nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili.

Conseguentemente, l'articolo 11 "Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili", al comma 7, della L.R. 8/2017, fissa il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU che devono inderogabilmente provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o ad avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberanti, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del d.lgs. 28 febbraio 2000 n.81, presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità di assunzione ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.R. 8/2017.

Pertanto tutti gli enti pubblici e privati, ovviamente, entro il termine inderogabile dell'8 novembre 2017 dovranno adottare, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente, efficace nelle forme di legge, immediatamente esecutivo, i superiori adempimenti e trasmetterlo agli uffici del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, unicamente via e-mail all'indirizzo: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it, pena l'avvio delle procedure di decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. Al fine di favorire l'attuazione degli adempimenti di cui all'art.11 comma 7 si allega format del "Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili" – Modello "A".

Il Dipartimento Regionale del Lavoro che instruirà i programmi pervenuti, richiederà, ove necessario, chiarimenti e/o integrazioni.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 7 dell'art. 11 della L.R. 8/2017, per gli enti utilizzatori che non hanno provveduto agli adempimenti di cui sopra, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, dopo aver preliminarmente avviato le procedure di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. 24/2000 e s.m.i., segnalando detta inadempienza alle amministrazioni titolari delle funzioni di controllo e vigilanza, che provvederanno in via sostitutiva, coerentemente alle finalità del comma 8 dell'art.11 della L.R. 8/2017, procederà ad individuare i nuovi enti utilizzatori e ad avviare le procedure consequenziali, anche per quei soggetti ASU di cui all'elenco previsto dal comma 6 della L.R. 8/2017, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano utilizzati presso alcun ente.

Per agevolare il perseguimento delle superiori finalità occupazionali, il legislatore regionale, ha istituito con l'art. 11 comma 6 della stessa legge, la sezione esuberanti ASU, all'interno dell'Elenco Unico Regionale, di cui all'art. 30 comma 1 della L.R. 5/2014, per promuovere, d'intesa con gli attuali enti utilizzatori e con quelli individuati dal sopraccitato comma 5, dei "Piani di Utilizzo" per una più qualificata, produttiva e non assistenziale partecipazione alle attività socialmente utili, prorogate al 31.12.2019 dall'art.4 della L.R. 27/2016, il tutto finalizzato alla "fuoriuscita dei precari ASU" mediante l'assunzione a tempo indeterminato nei termini e nei modi disciplinati dall'art. 11 della richiamata Legge 8/2017.

A tal proposito appare opportuno attivare tavoli concertativi a livello locale, presso i Centri per l'Impiego competenti per territorio, volti a promuovere azione di allocazione lavorativa dei soggetti interessati, nel rispetto dei "Programmi di Fuori Uscita" di cui alla circolare n. 4 del 7 dicembre 2000, nonché dei nuovi "Piani di Utilizzo" finalizzati alla fuoriuscita dei precari ASU per le finalità di cui

all'art.11 comma 6.

Nelle more della definizione delle richiamate procedure finalizzate allo “svuotamento del bacino ASU”, il personale precario manterrà il rapporto lavorativo – formativo con il proprio ente utilizzatore che ha deliberato la prosecuzione delle attività socialmente utili dal 01.01.2017 al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27/2016, al fine di consentire ai lavoratori precari, di poter percepire regolarmente l'assegno di utilizzazione in ASU”, di cui all'art. 4 comma 1 del DLgs 81/2000, per le ore di lavoro effettivamente prestate, previa certificazione mensile da parte del proprio ente utilizzatore, ai sensi dell'art.8 comma 3 del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196”, da trasmettere entro il 5 del mese successivo alle sedi INPS competenti per territorio.

Atteso che gli enti utilizzatori del personale ASU di cui all'elenco unico regionale, disciplinato dall'art. 30 comma 1 della L.R. 8/2017, non hanno ancora provveduto alla data odierna a rispettare le prescrizioni normative di cui all'art. 11 comma 7 della L.R. 8/2017, i lavoratori di cui all'art.11 comma 9 della Legge Regionale 8/2017, previa interlocuzione con l'ente utilizzatore e verifica delle effettive capacità assunzionali dello stesso, così come previsto dalla circolare n. 4 del 7 dicembre 2000 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 58 del 16 dicembre 2000, che disciplina, tra l'altro, la redazione dei programmi di fuoriuscita, entro e non oltre l'8 novembre 2017, presentano l'istanza, utilizzando l'allegato modello “B”, agli uffici del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative per le finalità di cui al comma 6 della medesima legge, unicamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it.

Per i richiamati adempimenti i lavoratori potranno avvalersi del supporto del Dipartimento Regionale del Lavoro che all'uopo istituirà anche degli sportelli periferici di informazione presso tutti i Centri per l' Impiego competenti per territorio.

Si coglie l'occasione per precisare che appare rilevante, ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni in materia di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili, la puntuale applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla disciplina vigente in materia.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per l'impiego – Divisione II, con nota prot. n.1853/06.14 del 9 agosto 2001, ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune problematiche sorte a seguito dell'applicazione della normativa vigente (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) in materia di lavori socialmente utili.

In particolare il Ministero del Lavoro, con la predetta nota, evidenzia, infatti, che i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 8 del DLgs 468/97 attribuiscono all'Ente utilizzatore poteri discrezionali in merito all'organizzazione delle attività, l'esercizio dei quali deve prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti attraverso, appunto, lo svolgimento delle predette attività. Tali poteri, secondo il Ministero del Lavoro sono, nel contesto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n.81/2000, notevolmente rafforzati in considerazione del fatto che l'Ente utilizzatore viene, altresì, chiamato in prima persona ad assumere un impegno specifico in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attività dallo stesso gestite.

Alla luce della richiamata direttiva, ed atteso che è in atto il processo di stabilizzazione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, gli enti utilizzatori, presteranno particolare attenzione in merito alla disposizione recata dall'art.8, comma4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, nella parte in cui prevede l'incompatibilità tra la fruizione dell'assegno di utilizzo in prestazioni per attività socialmente utili e l'attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In quest'ultimo caso gli enti valuteranno la sussistenza delle condizioni per autorizzare le richieste di sospensione dalle attività socialmente utili avanzate, avendo riguardo, in particolare, ai casi di assenze protratte e ripetute nel tempo, che sottendono a scelte professionali diverse del lavoratore e che, pertanto, non consentono il loro permanere nel bacino delle attività, fermo restando l'obbligo da parte dell'ente utilizzatore della comunicazione alla sede INPS territorialmente competente, così come previsto dal citato articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonché dalla circolare assessoriale 13 maggio 1998, n.312, pubblicata nella G.U.R.S. 6 giugno 1998, n. 29 – Parte I.

Tale responsabilità risulta maggiormente rafforzata dalle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81/2000.

A seguito della richiamata normativa e dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro nel caso di assenze protrate e ripetute nel tempo (art. 8 comma 13 del DLgs 468/97) che compromettono il buon andamento delle attività, gli enti utilizzatori valuteranno la sussistenza delle condizioni che non consentono il permanere dei lavoratori nel bacino delle attività socialmente utili dandone eventualmente comunicazione al competente Centro per l'Impiego per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Al riguardo va precisato che, con nota congiunta dell'Assessore pro tempore e del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, prot. n. 54014 del 21 ottobre 2016, "art. 30, legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 – Disposizioni in materia di personale precario - richiamo direttive e ulteriori disposizioni attuative", erano stati invitati tutti gli enti utilizzatori, sia pubblici che del privato sociale, di lavoratori socialmente utili, in armonia con la circolare prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella G.U.R.S. – parte prima – 14 febbraio 2014 n.7, e circolare prot. n.11655/US1/2014 del 3 marzo 2014, pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima – 14 agosto 2014 n.11, a procedere, con urgenza, all'aggiornamento del "Programma di Fuoriuscita dal Bacino del Precariato".

Con la stessa nota, nel trasmettere in allegato il *format* per agevolare l'aggiornamento del richiamato programma di fuoriuscita, si precisava che il piano in parola si sarebbe concretizzato in un atto di programmazione che poteva essere successivamente modificato ed integrato, in relazione ad intervenute nuove possibilità che avessero agevolato la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori destinatari delle misure, modificate dall' art.30 della l. r. 5/2014 che, con il comma1, ha istituito "l'elenco regionale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili" e che, con il comma 6, ha contemplato l'abrogazione delle norme regionali che disciplinavano il finanziamento dei contratti di lavoro a tempo determinato, coerentemente alla *ratio* della normativa statale di riferimento per il superamento del precariato.

Nonostante quanto sopra evidenziato, non si è riscontrata una puntuale e completa corrispondenza da parte degli enti utilizzatori, stante che i piani di fuoriuscita pervenuti presso il Dipartimento Regionale del Lavoro sono risultati privi dell'indispensabile atto deliberativo da parte dell'organo esecutivo e carenti nelle informazioni richieste, in palese violazione della normativa nazionale e regionale vigente.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel trasmettere le convenzioni relative alla proroga dei lavori socialmente utili, ha richiamato l'attenzione di questo assessorato sui rilievi formulati dalla Corte dei Conti, in sede di registrazione delle richiamate convenzioni, la quale ne ha subordinato il rinnovo alla definizione degli obiettivi di stabilizzazione dei lavoratori ASU e che, in mancanza di uno specifico programma di svuotamento del bacino degli LSU, non sarebbero state assegnate le risorse statali occorrenti per l'anno 2017, tanto per l'assegno di utilizzazione quanto per l'attuazione a loro favore di misure di politiche attive del lavoro.

Il suddetto Organo Ministeriale, al fine di agevolare il perseguimento delle richiamate finalità occupazionali, ha invitato la Regione Siciliana ad adottare "ogni opportuna iniziativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali presenti sul territorio che possano utilmente adoperarsi per attuare una capillare opera di sensibilizzazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati...".

Pertanto, al fine di uniformare l'azione amministrativa, di agevolare gli adempimenti di legge e di fugare preoccupazioni tra i lavoratori socialmente utili e tra gli enti utilizzatori, pubblici e privati, si rende necessario, con la presente direttiva, richiamare le normative e le circolari vigenti che disciplinano i lavori socialmente utili ed il percorso di svuotamento del bacino ASU.

Per quanto sopra premesso, è utile precisare che:

- a) con la circolare assessoriale 16 maggio 2000 n.12 pubblicata sulla G.U.R.S. n.26 del 02/06/2000, avente ad oggetto "Primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo del 28 febbraio 2000, n.81 – integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art.45, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n.14", sono state disciplinate tra l'altro le procedure di trasferimento dei soggetti e di mutamento delle attività, nel rispetto dell'art. 5 comma 3 del DLgs n. 81/2000 al fine di ampliare le opportunità di sbocco

occupazionale;

- b) con la circolare assessoriale 09 giugno 2000 n.14 pubblicata sulla G.U.R.S. n.31 del 30/06/2000, avente ad oggetto “lavori socialmente utili – decreto legislativo 01 dicembre 1997, n.468, art.8–disciplina dell'utilizzo delle attività”, è stato evidenziato, preliminarmente, che il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 ,all'art.4, ha introdotto alcune innovazioni al regime di utilizzazione inerenti la “denominazione dell'assegno” e la “durata della prestazione”, così come trattato al punto 6 della circolare assessoriale 16 maggio 2000 n.12, che ha precisato che se un ente articola l'orario delle attività con cadenza settimanale che preveda l'impegno nei giorni di domenica, ciò non comporta la concessione di un periodo di riposo compensativo, nella considerazione che l'ente ha determinato, in forza delle specifiche attività socialmente utili in cui i lavoratori vengono utilizzati – l'articolazione dell'orario che prevede in via ordinaria l'impegno nei giorni di domenica o di sabato. Infatti, le disposizioni della circolare assessoriale n.312/98 si riferiscono chiaramente al caso in cui una festività (Natale, Capodanno, 25aprile, 1 maggio, ferragosto, ecc.) ricada in un giorno in cui sia prevista l'attività socialmente utile, in favore del lavoratore sussiste il diritto all'astensione dalle attività oltre che all'erogazione dell'assegno, mentre non compete l'eventuale trattamento integrativo;
- c) con la circolare assessoriale 7 dicembre 2000 n.4 pubblicata sulla G.U.R.S. n.58 del 16/12/2000, avente ad oggetto “legge regionale 26 novembre 2000 n.24 – disposizione per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili – prime direttive”, è stato sottolineato che l'art. 5 della legge regionale in esame onera gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari del cd “regime transitorio regionale”, ad approvare, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Il programma in argomento doveva prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente, con le esplicite individuazioni delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente, condizione indispensabile per consentire la prosecuzione delle attività socialmente utili. Gli enti utilizzatori, onerati della presentazione del programma di fuoriuscita, dovevano valutare le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisire la notifica dell'opzione.

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, nell'ambito delle rispettive competenze, vorranno al riguardo attuare una rigorosa vigilanza sull'attuazione delle richiamate disposizioni e darne la massima diffusione alla presente direttiva.

La presente circolare completa degli allegati, sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare gli allegati in formato Word, sul sito internet ufficiale della Regione Siciliana, all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro

in particolare sulla pagina dedicata ai Lavoratori Socialmente Utili

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_LSULavoratoriSocialmenteUtili

L'Assessore Regionale

F.to Carmencita Mangano

Il Dirigente Generale

F.to Antonio Giuseppe Parrinello